

## **AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **DEL LAZIO - SEDE DI ROMA**

Atto di costituzione in giudizio ex art. 48 c.p.a.

a seguito di opposizione su ricorso straordinario

proposto dal sig. **Francesco BONACCORSO**, c.f. BNC FNC 94L16 C351A, nato a Catania il 16/7/1994, ivi residente in via Angelo Vasta n. 2, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Dario Sammartino del foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma via Palestro n. 78 presso lo studio dell'avv. Sebastiano Verga (per le comunicazioni si indicano i seguenti: pec: pec: [dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it); fax 095/8361099)

#### contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;
- l'Università degli studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore;

#### e nei confronti

dei sig.ri Mattia Pratini, residente a Catania corso Italia n. 272; Valeria Vacanti, residente a Lentini (Sr) via Etnea n. 181; Germana De Agrò, residente a San Gregorio di Catania (Ct) via Generale Nobile n. 12

Premesso che il signor Francesco Bonaccorso ha proposto il ricorso straordinario che di seguito si riproduce:

**“AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Ricorso straordinario

proposto dal sig. **Francesco BONACCORSO**, c.f. BNC FNC 94L16 C351A, nato a Catania il 16/7/1994, ivi residente in via Angelo Vasta n. 2, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Dario Sammartino del foro di Catania (c.f. SMM DRA 63E13 C351Y) ed elettivamente domiciliato in Catania via Teocrito n. 48 (per le comunicazioni si indica il seguente indirizzo pec: dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;
- l'Università degli studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore;

e nei confronti

dei sig.ri Mattia Pratini, residente a Catania corso Italia n. 272; Valeria Vacanti, residente a Lentini (Sr) via Etnea n. 181

in impugnativa

**previa misura cautelare**

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015, pubblicata dal 22 aprile 2014 sul sito del CINECA;
- dell'avviso, pubblicato sul sito dell'Università degli studi di Catania, sui candidati risultati assegnati e prenotati per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università stessa;
- della prova d'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, svoltosi presso l'università degli Studi di Catania l'8 aprile 2014;
- del bando per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, emanato dal Rettore dell'Università di Catania con decreto n. 409 del 7 febbraio 2014;
- del verbale della prova per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, svoltasi presso l'Università degli studi di Catania l'8 aprile 2014;
- del decreto del Ministero per l'istruzione del 5 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55/2014), relativamente agli allegati 1, 2, 3, 4, a e b;
- dell'avviso prot. n. 562 del 13 gennaio 2014 del Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e la Ricerca presso il M.I.U.R.;
- del decreto del Ministero per l'istruzione del 10 marzo 2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 76/2014);
- del decreto, non meglio conosciuto con cui il MIUR ha istituito la Commissione

incaricata della predisposizione dei test, nonché di tutti gli atti, non meglio conosciuti, relativi ai lavori di tale Commissione, nonché gli atti con i quali il Ministero resistente ha approvato i lavori della stessa

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente all'ammissione (anche in soprannumero) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania dall'anno accademico 2014/2015; nonché per la condanna delle Amministrazione all'ammissione

Fatto

Il ricorrente ha partecipato al procedimento per la selezione degli studenti da ammettere alle facoltà di Medicina e Chirurgia nell'anno accademico 2014/2015.

Il procedimento è stato regolato dal decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (d'ora in poi MIUR) del 5 febbraio 2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55/2014).

Tale decreto ha previsto all'art. 2:

- lo svolgimento di una prova unica nazionale, da effettuarsi l'8 aprile 2014;
- la predisposizione della prova da parte del MIUR stesso, “avvalendosi di Cambridge Assessment per la formulazione dei quesiti e di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale, per la relativa validazione”;
- lo svolgimento della prova consistente nella “soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica”; quesiti predisposti sulla base dei programmi di cui all'allegato A al decreto stesso.

L'art. 10 ha previsto i parametri per l'attribuzione dei punteggi, distinguendo i punti da attribuire per ogni risposta esatta e quelli da sottrarre per ogni risposta sbagliata.

La prova unica nazionale è stata svolta nelle distinte sedi universitarie, secondo bandi indetti da ciascun ateneo.

Il ricorrente ha partecipato alla prova indetta dall'Università di Catania con decreto rettorale n. 409 del 7 febbraio 2014.

\* \* \* \*

Nella graduatoria unica nazionale, pubblicata il 22 aprile 2014, egli è risultato collocato con un punteggio di 31,10, tale da collocarlo in posizione probabilmente non utile per conseguire uno dei 9.983 posti programmati.

Inoltre egli non risulta inserito tra i candidati assegnati e prenotati per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania, secondo l'avviso pubblicato il 20 maggio 2014.

Da qui l'interesse ad impugnare gli atti sopra indicati che sono illegittimi per i seguenti

Motivi

**A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. 5/2/2014. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.**

L'art. 2, comma 4, d.m. 5/2/2014 ha prescritto che per lo svolgimento della prova è assegnato il tempo di 100 minuti.

Il significato letterale della disposizione è che i candidati devono disporre di quel tempo solo per svolgere la prova.

Dal verbale delle operazioni svoltesi presso l'Università di Catania si apprende che, invece, dopo l'inizio della prova i candidati sono stati onerati a compilare la scheda anagrafica, prevista dall'allegato 1 al punto 7 per abbinare successivamente i moduli di risposta ai nominativi.

Ciò significa che dal tempo assegnato per lo svolgimento della prova è stato sottratto quello necessario alla lettura ed alla compilazione della scheda.

Di fatto, quindi, il tempo assegnato è stato inferiore.

La violazione è sostanziale perché il tempo impiegato per la lettura e la compilazione della scheda anagrafica, poteva essere utilizzato per rispondere ad altri quesiti o per riflettere ulteriormente.

Va considerato che, essendo sessanta i quesiti, in media per ciascuno i candidati disponevano di un minuto e quaranta secondi circa; mentre la lettura e compilazione della scheda avrà richiesto, secondo un dato di comune esperienza, circa cinque minuti: un tempo utile per affrontare almeno tre quesiti.

Ecco che la disponibilità di tutto il tempo legittimamente previsto per lo svolgimento della prova, avrebbe potuto fare conseguire al ricorrente un risultato maggiore: il punteggio finale ne risulta irrimediabilmente falsato.

**B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 d.m. 5/2/2014. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa ed irragionevolezza manifesta.**

L'art. 2, comma 3, d.m. 5/2/2014 ha stabilito che *“la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*.

Senonché diversi tra i quesiti proposti hanno indicato come esatte risposte errate.

L'effetto finale è che al ricorrente è stato sottratto un punteggio cui aveva titolo, ed inoltre che – per il resto – i suoi tempo ed energie mentali sono stati sviati e male impiegati, inficiando il risultato finale.

Quesito n. 41 tra quelli di Biologia.

Il quesito era il seguente: “In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?”

1. Cloroplasto; 2. Mitocondrio; 3. Nucleo”

Le risposte proposte erano le seguenti: a) nessuno; b) tutti; c) solo 1 e 3; d) solo 2 e 3; e) solo 1 e 2.

Il ricorrente ha indicato come risposta esatta la a), per il Ministero era invece la e).

La soluzione del Ministero è errata.

Infatti la sintesi proteica avviene ad opera dei ribosomi: ciò apprendono gli studenti sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, sui quali deve essere calibrata la prova in discorso (v. successivo motivo C).

Nella cellula esclusivamente la presenza dei ribosomi, nel reticolo endoplasmatico rugoso, nel citosol e nei mitocondri, permette di svolgere la sintesi proteica.

I mitocondri ed i cloroplasti, essendo organuli derivati da batteri endosimbionti, posseggono un apparato biosintetico simile a quello dei batteri ma capace solo di sintetizzare, in presenza di ribosomi, un numero insolitamente piccolo di proteine.

Mitocondri, cloroplasti, reticolo endoplasmatico rugoso, citosol sono dunque sede di sintesi proteica, **soltanto perché in essi sono presenti ribosomi**.

In assenza di ribosomi, pertanto, i mitocondri non sono in condizione di svolgere una propria sintesi proteica.

A riprova di quanto sopra affermato, si può addurre il caso di organismi eucarioti che non possiedono mitocondri, come ad esempio i parassiti *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica*.

Ricerche di laboratorio mostrano come alcuni di tali organismi abbiano subito un'involuzione dei rispettivi mitocondri, trasformati in organelli vestigiali mancanti della loro funzione biochimica originaria. Pertanto in tali organismi è assente qualsiasi apparato biosintetico di natura mitocondriale.

La sintesi proteica in questi protozoi avviene quindi solo nelle sedi dove sono presenti i ribosomi; non nei mitocondri.

Riguardo questo quesito, quindi, al ricorrente vanno restituiti gli 0,4 punti sottratti per l'errore ed attribuiti gli 1,5 per la risposta esatta.

Quesito n. 26 tra quelli di cultura generale.

Il quesito era il seguente: “Quali tra i seguenti abbinamenti scienziato-campo scientifico non è corretto?”

a) Mario Capecchi-chimica; b) Riccardo Giacconi-astronomia; c) Camillo Golgi-istologia; d) Rita Levi-Montalcini-neurologia; e) Enrico Fermi-fisica nucleare.

Il Ministero ha indicato come risposta esatta la a), che però è errata.

Il Prof. Capecchi, infatti, è un anche chimico e, soprattutto, essendo vivente ha confermato tale sua qualifica.

Secondo notizie di stampa, infatti, contattato via mail da una concorrente del procedimento in questione, egli ha risposto così: “Cara ragazza, mi sono laureato in

chimica e fisica. All'università ho conseguito il dottorato di ricerca in biofisica e biologia molecolare. Se mi considero un chimico? Sì. Un biologo molecolare? Sì. Nel mio lavoro mi occupo di tutt'e e tre e d'altro. Cordialmente, Mario Capecchi”.

Correttamente, pertanto, il ricorrente non ha reso alcuna risposta.

Riguardo questo quesito al ricorrente vanno attribuiti 1,5 punti per la risposta esatta.

Considerazioni di carattere generale.

Come esposto, l'art. 2 d.m. 5/2/2014 ha previsto che i questionari e le risposte siano stati “importati” da una produzione estera, e poi tradotti in italiano.

Considerati gli errori sopra rilevati, è verosimile che la traduzione abbia in diversi punti fuorviato i testi originari, sicché poi ai con-correnti sono stati somministrati quesiti erroneamente formulati.

Ci si riserva di proporre motivi aggiunti non appena si avrà contezza del testo originario, da confrontare con la traduzione.

Sin d'ora si chiede che codesto Tribunale ne disponga l'acquisizione in via istruttoria.

**C) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. n. 686/57, 12 d.m. 5/2/2014, all. 1-artt. 9 e 10 dello stesso dm. Violazione dei principi dell'anonimato e della trasparenza e dell'imparzialità delle operazioni di selezione.**

Risultano diversi episodi, dai quali si evince che le condizioni in cui i concorrenti si sono trovati ad operare non hanno garantito l'imparzialità e la trasparenza delle stesse.

Sono cioè state violate le norme poste a presidio di quei valori.

1. Le buste che contenevano le schede anagrafiche (rimaste presso l'Università di Catania) presentavano una finestrella trasparente per rendere visibile il solo codice a barre, ma in realtà bastava stirarle sui fogli contenuti da esse, per rendere leggibile il contenuto di quelli e – dunque – il nome dei titolari della scheda.

Evidente risulta così la violazione della regola dell'anonimato.

Ora, *“la regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali ‘assume una cogenza ancor più marcata, perché deve essere comunque assicurata l'indipendenza di giudizio dell'organo valutatore’ (Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071), onde non occorre accertare se il riconoscimento della prova di un candidato si sia effettivamente determinato, essendo sufficiente la mera, astratta possibilità dell'avverarsi di una tale evenienza”* (C.S., sez., II, parere 3672/2011 del 6/10/2011, proprio in materia di esami di ammissione ai corsi di Medicina e Chirurgia).

2. Ai concorrenti sono stati consegnati, tra gli altri, i moduli su cui apporre le risposte, la già citata scheda anagrafica e un foglio con le chiavi personali per accedere al sito del Cineca, e conoscere i risultati di proprio interesse.

Orbene, su tutti quei documenti era riportato, oltre al codice a barre, un codice alfanumerico.

Al Cineca è stata spedita la busta con il modulo delle risposte; all'Università sono

rimasti i documenti contenuti nell'altra busta.

Ciò significa che ogni concorrente è rimasto facilmente individuabile attraverso il codice alfanumerico, riportato su tutti i documenti della prova; e tali dati sono rimasti nella disponibilità sia dell'interessato sia dell'Università.

In pratica, è nuovamente venuta meno la garanzia dell'anonimato.

Tale conseguenza non era implicita nella normativa regolatrice della gara, perché l'art. 10 del citato allegato 1 al d.m. 5/2/2014 non aveva previsto l'apposizione del codice alfanumerico.

La violazione della regola dell'anonimato è così palese da non richiedere commenti.

Basterà solo richiamare nuovamente il citato parere n. 3672/2011 della Seconda sezione del Consiglio di Stato. Esso fu reso appunto in un caso, ove attraverso il numero di codice di ciascun elaborato era possibile risalire al candidato: una situazione del tutto analoga a quella qui in discussione.

3. L'art. 12 d.m. 5/2/2014 prescriveva che le prove sarebbero state regolate, tra l'altro, dall'art. 6 d.P.R. n. 686/1957, il cui primo comma dispone che: *“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri”*.

Ma che i concorrenti sono stati liberi di scegliere i posti nelle singole aule, nelle quali erano stati distribuiti.

Tale libertà ha, di fatto, reso possibile che si sedessero vicini coloro che avevano intenzione di collaborare – a dispetto del divieto normativo.

Anche sotto tale profilo la violazione di una norma posta a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa rileva di per sé, senza necessità di verificare se l'evento vietato si sia concretamente verificato.

4. Per fatto notorio, nella sede di Bari è pervenuto un plico con venti buste anziché ventuno. Il contenuto della busta mancante si è potuto diffondere a rapidissima velocità per reti pubbliche e private, attraverso i social network che mettono in connessione istantanea milioni di persone (ricordando che sono stati introdotti i cellulari dentro le aule).

La conoscenza anche solo di qualche quesito sarebbe sufficiente ad inficiare le genuinità dei risultati.

\* \* \* \*

#### Istanza cautelare.

Si pone l'esigenza di tutelare l'interesse del ricorrente a conseguire un'opportunità di ammissione, probabilmente irripetibile.

La tutela di tale esigenza non comporta necessariamente la sospensione di tutta la graduatoria, perché è sufficiente la sospensione della stessa nella sola parte in cui contempla il punteggio assegnato al ricorrente (che è errato o comunque la

conseguenza di scelte organizzative irrazionali e discriminatorie), la conseguente ammissione con riserva all'iscrizione al corso, anche in soprannumero.

La giurisprudenza ha più volte affrontato tale tematica, ed è giunta alla conclusione che l'ordine di iscrizione in soprannumero costituisce la misura di tutela più appropriata, e che non reca nocumento agli interessi pubblici.

Si possono citare l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2008, n. 293; poi, più specificamente riguardo l'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le altre ordinanze sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351.

In questi ultimi casi fu disposta la misura cautelare dell'ammissione con riserva, rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado posso-no essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n. 351/06).

Più di recente, la giurisprudenza ha inteso risolvere la tutela in casi analoghi, mediante l'applicazione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.; ed appunto ha individuato tale misura nella condanna dell'Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero al corso (T.A.R. Molise, sez. I, 4/6/2013 n. 396).

Tale norma è applicabile quanto meno analogicamente al ricorso straordinario, perché questo: a) ha carattere impugnatorio; b) è dotato di tutela cautelare.

Giurisprudenza ancora più recente osserva che la violazione del principio dell'anonimato concretizza un inadempimento *“gli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso”* (C.S., sez. VI, n. 2935 del 9/6/2014).

Dalla violazione discende – sempre secondo il Consiglio di Stato – che la tutela va esperita nella forma della *“condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”*.

Si chiede che anche nella presente sede sia valutata l'erogazione di una misura cautelare del genere, non essendo giustificato che un ricorso sia pure amministrativo, ma ormai tendenzialmente equiparato a quello giurisdizionale, rimanga privo di tutela. Può essere utile ricordare che la tutela risarcitoria in sede amministrativa non è una nuova materia, ma una tecnica di tutela (C. Cost. n. 204/2004).

Ciò premesso,

si chiede

che preliminarmente sia adottata la misura cautelare nella forma della sospensione delle graduatorie impugnate limitatamente alle parti nella quale è inserito il ricorrente, od in quella ritenuta più idonea allo scopo della tutela cautelare, ed ordini comunque l'ammissione con riserva di lui all'iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania, anche in soprannumero;

- nel merito sia accolto il presente ricorso e per l'effetto: 1) siano annullati gli atti impugnati per quanto di ragione; 2) sia accertato il diritto del ricorrente all'ammissione (anche in soprannumero) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania dall'anno accademico 2014/2015; 3) condanni le Amministrazioni a disporre la menzionata ammissione.

La presente controversia è di valore indeterminato e rientra tra quelle di cui all'art. 13, comma 6-bis, lettera e), d.P.R. n. 115/2002, pertanto è dovuto un contributo di euro 650,00.

Catania, 31 luglio 2014

f.to avv. Dario Sammartino”;

che il ricorso è stato notificato al Ministero della Salute il 7 agosto 2014, all'Università di Catania il 6 agosto 2014, al signor Mattia Pratini il 5 agosto 2014, alla signora Valeria Vacanti il 5 agosto 2014, alla signora Germana De Agrò il 29 gennaio 2015, ed è stato spedito al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che l'ha ricevuto il 14 agosto 2014;

che con atto notificato il 2 febbraio 2015 la controinteressata signora Germana De Agrò si è opposta al ricorso straordinario ed ha chiesto che lo stesso sia deciso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Lazio-sede di Roma;

tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

dichiara

alle parti sopra indicate di volere proseguire il ricorso straordinario dinanzi al T.A.R. Lazio-sede di Roma e di costituirsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 c.p.a., con il presente atto previa notifica dello

stesso alle parti.

Domanda di risarcimento in forma specifica. ex art. 34, comma 1, c.p.a.

Tenuto conto dell'avvio, per mezzo del presente atto, di un procedimento giurisdizionale amministrativo, si rinnova la domanda di risarcimento in forma specifica, già avanzata in seno al ricorso straordinario.

In caso di accoglimento dei sopra citati motivi A) e C), sarà accertato che l'Amministrazione:

- ha organizzato le prove in modo tale, che i candidati hanno avuto a disposizione, per lo svolgimento della prova, meno dei 100 minuti garantiti dall'art. 2, comma 4, d.m. 5/2/2014 (motivo A);
- ha organizzato le modalità di svolgimento delle prove in modo tale, che è stato astrattamente possibile riconoscere gli autori delle schede con le risposte, in evidente violazione del principio dell'anonimato – violazione irrimediabile giusta quanto statuito dall'Adunanza plenaria nella decisione n. 25/2013 (motivo C).

Il comportamento dell'Amministrazione è dunque inadempiente agli obblighi conseguenti all'indizione della prova concorsuale:

*“L'Amministrazione è, infatti, tenuta a comportarsi correttamente e imparzialmente nell'attuazione di un concorso per essere fedele agli obblighi e agli adempimenti contratti e assunti con l'indizione del concorso medesimo. Il venir meno a tali impegni la espone ad una forma di responsabilità per inadempimento con conseguente risarcimento del danno prodotto, anche indirettamente, nei*

*riguardi di chi abbia subito la lesione” (C.S., sez. VI, n. 2935 del 9/6/2014).*

Dalla violazione discende – sempre secondo il Consiglio di Stato – che la tutela va esperita nella forma della *“condanna al risarcimento del danno ingiusto subito dalle attuali appellanti titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione al corso”*.

Tale forma di risarcimento tutela l'interesse sostanziale del ricorrente senza giungere a quella più drastica dell'annullamento di tutta la prova e di tutti i risultati.

Peraltro essa è anche la forma di tutela del diritto all'ammissione, domanda avanzata già nel ricorso introduttivo.

Ed appunto qui si chiede che, a completamento della chiesta tutela del diritto all'ammissione, sia disposto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante condanna dell'Amministrazione all'ammissione del ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania.

#### Istanza cautelare.

L'istanza cautelare è già stata avanzata con il ricorso straordinario, e ad oggi non è stata definita.

Si rinnova quindi tale richiesta nella forma dell'ordine

all'Università di Catania di iscrizione del ricorrente con riserva al corso di laurea, che costituisce l'attuazione della tutela più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti finali della decisione.

Tale affermazione va qui ripetuta e completata alla luce della domanda di risarcimento del danno in forma specifica.

L'ammissione con riserva, infatti, costituisce l'anticipazione dell'accoglimento di quella domanda.

\* \* \* \*

Tutto ciò premesso,

si chiede

che il T.A.R. Lazio-sede di Roma:

- in via cautelare ordini l'iscrizione con riserva del ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania, anche in soprannumero, o comunque adotti la misura ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel ricorso;
- nel merito accolga il ricorso come proseguito e per l'effetto: 1) annulli gli atti impugnati per quanto di ragione; 2) accerti il diritto del ricorrente all'ammissione (anche in soprannumero) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania dall'anno accademico 2014/2015; 3) condanni le Amministrazioni all'ammissione definitiva del ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Catania, anche in soprannumero; 4) con vittoria per spese e compensi.

La controversia introdotta dal presente atto costituisce la prosecu-

zione del ricorso straordinario, per il quale è già stato pagato il contributo unificato, quindi esso non è nuovamente dovuto (punto L della circolare del Segretario Generale della Giustizia amministrativa del 18/10/2011).

Catania, 3 febbraio 2015

(avv. Dario Sammartino)

Relata di notifica

Istanti come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, certifico di avere notificato il suesteso atto a

1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via Dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani

2) Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via Dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani

3) Università degli studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per legge presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via Dei Portoghesi n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani

4) Università degli studi di Catania, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato presso la sede in Catania piazza Università, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.

5) sig. Mattia Pratini, residente a Catania corso Italia n. 272 (cap 95129), ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.

6) sig.ra Valeria Vacanti, residente a Lentini (Sr-cap 96016) via Etnea n. 181, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.

7) sig.ra Germana De Agrò, residente a San Gregorio di Catania (Ct-cap 95027) via Generale Nobile n. 12, vi inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.